



CORTE DEI CONTI

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 100 TIROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 25 - BIS, COMMA 3, DELL'ALLEGATO 2 AL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174, INTRODOTTI DALL'ART. 95, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 100, commi secondo e terzo della Costituzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale, nonché le relative disposizioni in relazione alle funzioni di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, così come novellata dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026 recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, i principi generali di cui al Titolo I;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di *“adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e ss.mm.ii.;

VISTI i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'art. 73 rubricato *“Formazione presso gli uffici giudiziari”*;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e ss.mm.ii. (di seguito, per

brevità, Codice di giustizia contabile), ed in particolare l'art. 25-bis (rubricato "Tirocinio formativo presso la Corte dei conti") dell'allegato 2;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rubricato "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come novellato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14/DEL/2000, pubblicata nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 48/2025) e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente "Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti", (Del n. 1/2012 e ss.mm.ii. - R.A.A.C.);

VISTA la delibera del Consiglio di presidenza n. 20/CP/2020 del 29 gennaio 2020 di istituzione della SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE "FRANCESCO STADERINI" (di seguito S.A.F.) e le successive decisioni in materia di formazione per il personale dirigenziale e amministrativo;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Corte dei conti 2025-2027 approvato con D.P. n. 18 del 10 giugno 2025;

VISTO il Decreto presidenziale n. 230 in data 6 novembre 2021, recante apposite linee-guida in materia di erogazione delle borse di studio per i tirocinanti di cui al predetto art. 25-bis dell'allegato 2 del Codice di giustizia contabile;

VISTE le indicazioni operative - afferenti alle modalità di pubblicazione delle graduatorie concorsuali/selettive - contenute nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali al [link Concorsi - Garante Privacy](#);

RITENUTO di dover bandire una nuova procedura per la selezione di n. 100 laureati in giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura Generale,

nonché presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei conti;

VERIFICATA la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie a valere sul cap. 4100, P.G. 01, del bilancio autonomo del nostro Istituto.

DECRETA

Art. 1

Posti a bando

1. È indetta una procedura per la selezione di laureati in giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura Generale, nonché presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 25-*bis*, del Codice di giustizia contabile e dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero di borse di studio attribuibili è pari a 100, che saranno successivamente ripartite tra la sede centrale e le sedi regionali.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 del presente bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
 - b) avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
 - c) non avere ancora compiuto i trenta anni di età;
 - d) non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni;
 - e) possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) e lett. b), d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (già previsti dall'art. 42-*ter*, co. 2, lett. g, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché alla data di inizio del periodo formativo. L'Istituto si riserva in ogni momento di accertarne il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante.

3. È onere del candidato comunicare, a pena di decadenza, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo comma, lett. e), del presente articolo.
4. L'accertato mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Art. 3

Criteri di preferenza ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti

1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i richiedenti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
 - punteggio di laurea più elevato;
 - media più elevata negli esami indicati all'art. 2, lett. b);
 - minore età anagrafica.
2. A parità dei requisiti previsti dal primo comma, sarà attribuita preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA» <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito internet istituzionale della Corte dei conti <https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/Banditirocini>, nella Sezione amministrazione trasparente.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo Internet sopraindicato, previa registrazione sullo stesso portale.
3. Per la partecipazione alla procedura in argomento, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul portale inPA. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 16:30 di detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, alla conclusione dell'operazione di invio, dal portale «inPA» che - allo scadere del termine per la presentazione della domanda - improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura né l'invio della domanda di partecipazione.

5. In caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
6. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 3.
7. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al portale di cui al comma 2, in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione del modulo e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l'apposito portale.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo l'Istituto si riserva di informare i candidati, al ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 2.
9. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi telematici.
10. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficoltà incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il Portale di cui al comma 2, potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi e-mail e PEC indicati nel Portale medesimo e di seguito riportati (concorsi.amministrativi@corteconti.it; concorsi@corteconticert.it).

Art. 5

Graduatoria di accesso al periodo di formazione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, verrà redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di formazione, secondo i criteri di cui all'art. 3.
2. La graduatoria verrà pubblicata, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sul portale inPA e sul sito internet della Corte dei conti (<https://www.corteconti.it>), nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi tirocini", ove verrà resa nota anche la data di inizio del tirocinio.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
4. L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata tirocini.extracurricolari@corteconticert.it entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al precedente comma.
5. I soggetti ammessi che non si presenteranno, senza giustificato motivo, alla data di inizio del periodo di formazione di cui al comma 2, saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti, mediante scorrimento della graduatoria e secondo l'ordine della stessa, con altri candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Nomina e adempimenti della Commissione

1. Con decreto segretariale sarà nominata un'apposita Commissione che avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, l'ammissibilità e la

- tempestività delle domande presentate e di adottare i criteri di preferenza di cui all'art. 3 del bando di applicare la valutazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti.
2. La Commissione avrà il compito di formare la graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando.
 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione sarà riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4. Il Servizio concorsi della Direzione generale gestione risorse umane sarà incaricato di fornire supporto alla medesima Commissione durante tutte le operazioni selettive dalla fase delle verifiche di cui al comma 1 alla formazione della graduatoria di cui sopra, sino alla comunicazione ai candidati di ammissione al tirocinio ed alla gestione di eventuali richieste di chiarimenti, reclami ovvero istanze di accesso agli atti della procedura.

Art. 7

Durata e decorrenza del periodo di formazione. Gestione amministrativa dei tirocinanti

1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di 18 mesi, con decorrenza che verrà successivamente comunicata. I tirocinanti dovranno svolgere attività presso gli uffici di assegnazione per un minimo di 80 ore mensili, che dovranno essere attestate dal Magistrato Formatore.
2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del 20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La gestione amministrativa dei tirocinanti (ivi compreso il censimento sull'applicativo Siap*Cdc, l'assegnazione agli Uffici e l'erogazione delle borse di studio) è rimessa alla competenza esclusiva del Dirigente preposto alla Struttura di supporto al direttore della Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini".

Art. 8

Modalità di svolgimento del periodo di formazione

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati ad un Magistrato Formatore che abbia espresso la propria disponibilità ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuità della formazione, a un Magistrato designato dal Vertice dell'Ufficio.
2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività.
3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le dotazioni strumentali necessarie per svolgere le attività loro assegnate. I medesimi soggetti, in relazione ai compiti loro assegnati, potranno essere autorizzati ad accedere ai sistemi informatici della Corte dei conti, nonché alle relative banche dati e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria.
4. L'attività dei soggetti ammessi al periodo di formazione si svolgerà sotto la guida e il controllo del Magistrato Formatore cui saranno assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere accesso alle attività formative organizzate dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano.

6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento delle surrichiamate attività.
7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato Formatore.
8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attività di formazione presso la Corte dei conti sarà condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Vertice dell'Ufficio.
9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la pratica forense.
10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato Formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare immediatamente al Magistrato Formatore eventuali incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai compiti svolti nell'ambito del tirocinio.

Art. 9

Esclusione di compensi e obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti

1. Lo svolgimento del periodo di formazione di cui al presente bando non dà diritto ad alcun compenso (salva l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 13 del presente bando) e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti.

Art. 10

Copertura assicurativa

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose, mediante la stipula di due distinte polizze.

Art. 11

Interruzione del periodo di formazione

1. Il periodo di formazione potrà essere interrotto in ogni momento dal Vertice dell'ufficio, anche su proposta del Magistrato Formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.

Art. 12

Esito ed effetti del periodo di formazione

1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato Formatore redigerà una relazione sul relativo esito vistata anche dal Vertice dell'Ufficio, che dovrà essere trasmessa al Direttore della S.A.F. ai fini della relativa attestazione.
2. L'esito positivo attestato ai sensi del comma precedente produce gli effetti di cui ai commi dall'11 - bis al 20 dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Art. 13

Modalità di erogazione delle borse di studio

1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi.
2. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili.
3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile.
4. Le borse di studio verranno imputate sul cap. 4100, P.G. 01, del bilancio autonomo della Corte dei conti.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è la Corte dei conti.
2. La presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per

- finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
 5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Istituto nell'ambito della procedura medesima.
 6. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Istituto può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità connesse alla procedura o previste dalla legge.
 7. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss. del Regolamento).
 8. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
 9. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, con sede in Roma (Italia), Viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
 10. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.
 11. In relazione all'espletamento della procedura, il dato di contatto con il Responsabile della protezione dei dati è costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it.
 12. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura o la presentazione di istanze di autotutela.

Franco Massi